

Do l'avvio a queste spilluzzicature mettendo in tavola uno spuntino che stuzzica, per ragione dei contorni, l'appetito: voglio dire l'astinenza, precetto che con differente ampiezza d'ambito vige nella Chiesa latina e nelle orientali, siano unite, siano scismatiche. Il divieto principe proibisce in alcuni giorni dell'anno il cibarsi della carne degli animali, quadrupedi e bipedi, che appartengano alle classi degli autotermi, ossia degli animali di sangue caldo. Nelle comunità distaccate nel secolo decimosesto, di tipo protestante o anglicano, l'osservanza del magro fu invece defenestrata come norma ufficiale religiosa, tranne in qualche cantuccio, ma continua come norma libera di igiene. Credo che sia stato il cardinal Newman a rilevare che lo spirito anglicano ha laicizzato il peccato. Va però ristabilendosi il precetto nei cenacoli monastici di tendenza ritualistica.

Orbene, se v'è una legge in cui la Chiesa spiega il suo criterio squisitamente materno, è quella dell'astinenza. Nelle crisi epidemiche essa suole intervenire con una dispensa generale dal digiuno e dall'astinenza, o da uno dei due precetti a seconda dei casi. Il canone 1247 § 2 ne dà la facoltà agli Ordinari, anzi la allarga a comprendervi anche la differente contingenza di uno straordinario concorso di popolo. Il movente di tali dispense è l'ovviare alle difficoltà inerenti al morbo o al disagio di provvedere all'alimentazione. Le due ultime guerre mondiali hanno creata una nuova specie a parte di guaio ad adempiere il precetto pel turbamento commerciale dei rifornimenti; infatti le derrate sono una quota di riguardo nel volume dei traffici d'importazione e di esportazione. La Chiesa vigile intervenne coll'indulto del 19 novembre 1941, quando cioè si profilava lontana all'orizzonte la fine della guerra stamburata come imminente dalla facilona propaganda dell'asse.

Il provvedimento, emanato dalla Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari, autorizzava gli Ordinari dei luoghi a concedere durante lo stato di guerra la dispensa generale dal digiuno e dall'astinenza, tranne che pel mercoledì delle ceneri e pel venerdì santo, pei fedeli di rito latino; pei fedeli di altro rito gli Ordinari avrebbero destinato due altri giorni. Della larghezza potevano profittare anche i religiosi esenti (A. A. S. XXXIII, 516 sg.).

* * *

La cessazione dello stato di guerra caducava la dispensa? In altri termini, a norma del canone 86, l'essersi deposte le armi

nell'aprile 1945 avrebbe determinato, in un batter d'occhio, la cessazione « certa » e « totale » della causa motiva dell'indulto pontificio? A nessuno sarebbe passato per l'anticamera del cervello di sostenere in astratto questa tesi; la guerra in concreto (e bisogna badare al concreto) è una cometa nefasta dalla lunga coda. Comunque si imponeva, e poteva aspettarsi, una parola della Santa Sede. La situazione economica degli Stati ex belligeranti presentava le varietà più spiccate. Di fronte a paesi grassi, ricchi di ogni ben di Dio, così da permettersi o magnanimi gesti di generosità, ovvero speculazioni in grande stile, stavano nazioni addirittura affamate, ridotte letteralmente all'osso, pei disastri bellici e per l'inflazione della moneta cartacea. La Santa Sede coll'indulto del 22 gennaio 1946, stavolta della S. C. del Concilio, prorogò sine die, cioè « donec aliter praevideatur », l'indulto del 19 novembre 1941, commettendone ancora l'applicazione agli Ordinari dei luoghi. Cosicché costoro giudicano se, e con quale latitudine, sia da continuare la dispensa, salvo in ogni caso l'osservanza del duplice precetto il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo; e di quanto stabiliscono gli Ordinari locali fruiscono ancora gli esenti (A. S. XXXVIII, 27).

Poniamo ora che l'Ordinario di un luogo, a guerra finita, non valendosi esplicitamente di questo secondo indulto non abbia impartito disposizioni. I sudditi possono, per forza d'inerzia, continuare a godere del primo indulto. Esso anzitutto in linea di massima fu prorogato dalla Santa Sede. Che se l'Ordinario ha taciuto non applicando la proroga, vi è la regola 43 in Sexto che suona: « Qui tacet consentire videtur ». Monsignor Bartocetti — che pure mastica amaro sulla formula tecnica della regola (e il chiarissimo giurista ha perfetta ragione) — osserva: « Il silenzio si può presumere equivalente a consenso, quando era facile parlare e non c'è nessuna ragione plausibile per spiegare il silenzio ».

A PROPOSITO DELLE CAUSE MATRIMONIALI

Prima di riferire una decisione della commissione d'interpretazione del codice incorniciamo la domanda che fu presentata. Dato l'offuscarsi, anzi lo slabbrarsi della coscienza religiosa, non sono infrequenti i casi, specialmente nei paesi dove vige il divorzio civile, che i coniugi stessi siano responsabili della nullità della loro unione

o per un impedimento dirimente,

ovvero per vizio di consenso per avere apposta, a ragion veduta, una condizione contro la sostanza del matrimonio.

L'Istruzione 15 agosto 1936 della S. C. dei Sacramenti, sviluppando un inciso del canone 1971, § 1, aveva dichiarato, all'art. 37 che il coniuge colpevole

tanto di un impedimento dirimente,
quanto della nullità

è inabile ad accusare il matrimonio, cioè a promuovere causa per la dichiarazione di nullità. Il canone aveva contemplato solo la prima ipotesi dell'impedimento.

La perdita del diritto d'agire non è una pena pura e preta; è anche la deduzione del principio fondamentale di procedura per cui la base di ogni azione è l'interesse. È logico infatti che non si riconosca l'interesse di far dichiarare nullo un atto a colui che in passato ebbe invece l'interesse, sia pure antiggiuridico, di porre l'atto.

Ma come se la caverà il malcapitato che si trovasse in questa penosa, per quanto meritata, situazione di trascinarsi addietro la catena di un matrimonio nullo?

Gli è aperto uno scampo col denunziare la sua posizione al promotore di giustizia, il quale ha il diritto d'iniziativa ove si tratti di impedimenti di loro natura pubblici.

Ciò premesso, circoscriviamo la nostra visuale alla prima ipotesi di impedimenti, prevista dal citato canone, e lasciamo da banda la seconda ipotesi, contemplata dall'Istruzione, di nullità. E chiediamoci: l'invalidità stabilita dal canone costituisce, a norma del canone 1392, 1°, una incapacità processuale assoluta così da inficiare insanabilmente il valore della sentenza pronunciata in un processo in cui il coniuge responsabile compare come attore o come convenuto?

Tale fu il quesito sottoposto alla commissione. La quale il 4 gennaio 1946 rispose di no.

Osserviamo in margine.

La responsabilità del coniuge nella costituzione dell'impedimento può essere stata reale ed effettiva e ciononostante può non essere risultata nello sviluppo del processo: altrimenti i giudici avrebbero messo alla porta l'audace. Ora sappiamo che il processo non perde di valore.

Giacchè la decisione riguarda la prima ipotesi, non è superfluo il desiderio che un chiarimento venga anche per l'altra ipotesi del coniuge responsabile d'altra nullità fuori della cerchia degli impedimenti.

Mons. GIOVANNI CAVIGIOLI

Professore nel Seminario Vescovile di Novara